

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL TRENTINO

CODICE DEONTOLOGICO

Premessa

Il presente Codice raccoglie le norme di comportamento alle quali deve ispirarsi il Vigile del Fuoco Volontario nei rapporti interpersonali ed in quelli con le Istituzioni che, a vario titolo, si interfacciano con il suo operato. Nell'esercizio di un'attività qual è quella del Vigile del Fuoco Volontario, che porta ad avere continui contatti con il pubblico nelle situazioni di vita più disparate e spesso difficili, il mancato rispetto dei principi basilari di vita sociale da parte del singolo Volontario può causare anche lo scadimento d'immagine dell'intera struttura cui lo stesso appartiene.

Gli aspetti etici sono patrimonio culturale dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino sia come persone sia come espressione di una comunità e si riassumono nella competenza e concretezza professionale, nella dignità, nel decoro, nella rettitudine, nella dedizione, nell'autocontrollo, nella consapevolezza dei propri limiti, nei valori morali, nella coscienza dei propri doveri, nella disponibilità al sacrificio e alla solidarietà, nella fedeltà alle Istituzioni e ai valori comunitari che esse rappresentano, nella riservatezza e nel rispetto del segreto professionale.

Il Vigile del Fuoco Volontario, per poter espletare i propri compiti in modo adeguato alle esigenze di istituto, deve acquisire progressivamente la necessaria competenza professionale aggiornandosi quotidianamente sulle tecniche operative d'intervento, aprendosi a nuove idee e metodologie. Molteplici infatti sono le esigenze ma anche i diritti di chi si trova, ad esempio, in situazione di pericolo di vita a seguito di un incidente: in questi casi compito principale del Vigile del Fuoco Volontario è quello di ristabilire le condizioni essenziali finalizzate al mantenimento in vita del sinistrato, salvaguardando la sua dignità personale.

Molteplici sono anche le situazioni che Comandanti, Ispettori e Presidente si trovano a dover affrontare anche nella veste di amministratori delle strutture di competenza: loro compito principale è quelle di condurre e organizzare il Corpo, l'Unione e la Federazione nel rispetto della legalità e dell'onestà intellettuale e morale.

Il presente Codice individua quindi le linee-guida generali alle quali i Vigili del Fuoco Volontari nonché i Comandanti, gli Ispettori e il Presidente devono attenersi, sia in emergenza, sia nell'amministrare i beni di cui dispongono ed è redatto in applicazione del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9.

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. Tutti i Vigili del Fuoco Volontari del Trentino hanno l'obbligo di attenersi e di conformarsi alle disposizioni contenute nel presente Codice, che sono attive dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea provinciale, senza ulteriori recepimenti. Sarà cura dei Corpi/Unioni/Federazione informare tempestivamente e adeguatamente i propri iscritti circa i contenuti e gli obblighi derivanti dal presente Codice.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli Statuti associativi dei Corpi/Unioni/Federazione compatibili con il presente Codice. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili analoghe norme di legge o di regolamento e comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti.

Art. 2

Misure per la pubblicità e la trasparenza

1. I Corpi, le Unioni e la Federazione sono tenuti a informare tempestivamente e dettagliatamente i componenti - ciascuno per le attività di competenza - in merito ad iniziative, incontri, assemblee, riunioni, ecc. Ciascun Corpo, ciascuna Unione e la stessa Federazione valuterà le forme più adatte alla diffusione di dette informazioni, in ragione della propria struttura, della prassi finora adottata e dell'attitudine dei propri iscritti alla padronanza dei sistemi informatici.
2. Le riunioni formali e in particolare quelle istituzionali si concludono con la redazione di un verbale che deve essere reso consultabile, con tempestività, da tutti i Vigili del Fuoco appartenenti al Corpo qualora le riunioni riguardino le attività del Corpo, dai Comandanti e dai Viceispettori qualora le riunioni riguardino le attività di una Unione distrettuale e dai Comandanti e dagli Ispettori qualora le riunioni riguardino le attività della Federazione.
3. Nella redazione dei verbali devono essere rispettate le norme in materia di tutela dei dati personali sensibili.

Art. 3

Principi etici

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell'ambito delle attività dei Corpi, delle Unioni e della Federazione, il Vigile del Fuoco Volontario opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate e salvo quanto stabilito negli Statuti e nella normativa di settore.
2. Il Vigile del Fuoco Volontario deve rispettare i seguenti principi etici: legalità, onestà, correttezza, responsabilità verso gli altri Vigili del Fuoco e le Istituzioni, imparzialità,

riservatezza, valorizzazione delle risorse umane, secondo quanto esemplificato nei successivi punti.

3. Legalità: agire nel rispetto delle leggi, regolamenti, disposizioni e procedure previsti dalla normativa vigente e vigilare affinché le decisioni siano conformi alle leggi e al pubblico interesse.
4. Onestà: astenersi dal compiere atti illegali, illeciti o che possano senza motivo creare danni o conflitti, sia per rispetto del principio di legalità dei propri comportamenti, sia per radicato senso di giustizia.
5. Correttezza: evitare situazioni nelle quali possano generarsi conflitti di interesse, così come definiti nell'art. 5 del presente Codice e segnalare al proprio superiore tali eventualità. Inoltre non chiedere o accettare regali o altre utilità per sé o per i propri parenti o affini.
6. Responsabilità verso gli altri Vigili del Fuoco e le Istituzioni: conoscere e osservare gli Statuti e il presente Codice, instaurare rapporti di lavoro positivi con i colleghi, con i Vigili del Fuoco Permanenti e con gli altri Volontari, rispondere ai bisogni della collettività e alle esigenze di servizio con maturità, correttezza e professionalità.
7. Imparzialità: evitare qualsiasi discriminazione ingiustificata nei confronti dei colleghi e di terzi basata su nazionalità, razza, origine sociale, religione, età, opinione politica, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere e non abusare della posizione o dei poteri derivanti dall'esercizio dei propri compiti.
8. Riservatezza: non utilizzare ad uso privato e non divulgare, al di fuori dei casi consentiti, informazioni di cui si è venuti in possesso nell'attività istituzionale. I Vigili del Fuoco Volontari non possono esprimere pubblicamente - in particolare attraverso i social network - giudizi, rilievi, foto e video lesivi della reputazione, dell'immagine e della dignità personale di colleghi, di terzi o dei Corpi/Unioni/Federazione. I rapporti con i mass media sono riservati ai Comandanti, agli Ispettori e al Presidente della Federazione o a persone da loro delegate, nel caso di attività/problematiche riguardanti rispettivamente i Corpi, le Unioni distrettuali e la Federazione.
9. Valorizzazione delle risorse umane: nello svolgimento delle attività istituzionali trasmettere ai colleghi le proprie conoscenze ed esperienze, allo scopo di farli crescere professionalmente. Nella suddivisione dei compiti porre particolare attenzione a valorizzare capacità e conoscenze delle singole persone. Tutelare ed istruire adeguatamente i Vigili del Fuoco Allievi per contribuire alla loro crescita tecnica e personale.

Art. 4

Norme di comportamento in emergenza

1. Nel caso di eventi incidentali o catastrofici, che coinvolgono sia singole persone sia intere collettività, il Vigile del Fuoco Volontario sa cogliere le situazioni di difficoltà, di precarietà, di sconforto e di abbandono tipiche di detti eventi e risponde con azioni e gesti che tendano a ristabilire adeguate condizioni di convivenza. In particolare il Vigile si prodiga per attenuare il clima d'ansia e di paura caratteristico delle situazioni di precarietà e di sofferenza, instaurando e mantenendo anche rapporti personali e professionali sereni,

saldi e decisi con i colleghi e con altro personale intervenuto, in modo da indurre certezza e sicurezza sia in chi è emotivamente coinvolto, sia nei terzi.

2. Il Vigile del Fuoco Volontario agisce non solo con attenzione e professionalità ma anche con discrezione nell'evento emergenziale, infondendo fiducia e sicurezza attraverso il comportamento individuale e di squadra. Questi risultati si raggiungono oltre che con un'adeguata preparazione professionale e psicofisica, anche con una grande forza di volontà, che ponga in secondo piano il desiderio di soddisfacimento delle esigenze personali rispetto ai primari fini altruistici.
3. L'intervento operativo in situazioni particolarmente drammatiche per la presenza di persone decedute deve inoltre indurre il Vigile del Fuoco Volontario ad un atteggiamento dignitoso e rispettoso sia nei confronti della persona deceduta (coprirla, rimuoverla adeguatamente, vigilarla in assenza di altri), sia dei familiari. In tali situazioni, le comunicazioni radio, qualora siano il tramite informativo più immediato e necessario fra la zona di operazione e la base logistica, devono essere eseguite con assoluta discrezione prestando attenzione a chi, in prossimità degli apparati radio riceventi, possa sentire la comunicazione.

Art. 5

Misure per evitare i conflitti di interesse

1. Il "conflitto di interesse" nasce da situazioni nelle quali l'interesse privato e personale del Vigile del Fuoco Volontario prevale sull'esercizio imparziale, disinteressato e obiettivo delle sue funzioni istituzionali ed è finalizzato ad acquisire ingiusti vantaggi e utilità in favore di sé stesso o dei propri parenti ed affini entro il secondo grado.
2. Il Comandante di un Corpo, l'Ispettore di una Unione distrettuale o il Presidente della Federazione che, nell'espletamento delle loro rispettive funzioni istituzionali, conferiscano un incarico retribuito ovvero ordinino una fornitura di beni o servizi a titolo oneroso, non possono ricevere essi stessi o loro parenti o affini fino al secondo grado l'incarico o l'ordine della fornitura, a meno che ciò non comporti una minore spesa complessiva per il Corpo/Unione/Federazione, da documentare mediante i confronti di prezzi e di convenienza effettuati. Sono fatte salve le attività in situazioni di emergenza.
3. Il Comandante di un Corpo, l'Ispettore di una Unione distrettuale o il Presidente della Federazione che fanno parte, nell'esercizio delle proprie funzioni, di Comitati, Commissioni, Consigli di Amministrazione o di altri analoghi organismi collegiali, nei quali si deliberino o si finanzino, anche parzialmente, incarichi o forniture di beni o servizi, che riguardino attività dei Vigili del Fuoco Volontari e dalle quali traggano vantaggio economico diretto essi stessi o loro parenti e affini entro il secondo grado, non possono ricevere i suddetti incarichi o accettare l'ordine delle suddette forniture.
4. Le cariche di Comandante/Vicecomandante di un Corpo, di Ispettore/Viceispettore di una Unione distrettuale e di Presidente/Vicepresidente della Federazione sono incompatibili con quelle di sindaco, di membro del consiglio e della giunta di un comune del Trentino e con quelle di membro del consiglio e della giunta della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 6

Organi giudicanti e sanzioni

1. Le segnalazioni circa eventuali inosservanze al presente Codice devono essere redatte in forma scritta e sottoscritte con firma autografa dall'estensore, il quale deve altresì far parte dell'organico di un Corpo/Unione/Federazione. Non sono ammesse in nessun caso segnalazioni anonime o la cui sottoscrizione non consista nella firma autografa, in modo da accertarne la provenienza. Il soggetto che riceve la segnalazione deve garantire in modo adeguato la riservatezza sui contenuti e sulla provenienza della segnalazione.
2. L'inosservanza dei contenuti del presente Codice da parte di un Vigile del Fuoco di grado funzionale inferiore o uguale a quello di Vicecomandante è sanzionata dal rispettivo Comandante secondo quanto stabilito nell'articolo dello Statuto del Corpo relativo alle sanzioni disciplinari. Ogni Comandante, nel caso ne ravvisi la necessità, può chiedere un parere di merito al Comitato Etico di cui al comma seguente.
3. L'inosservanza dei contenuti del presente Codice da parte di un Comandante, di un Viceispettore, di un Ispettore, del Vicepresidente e del Presidente sono raccolte, esaminate e valutate da parte di un Comitato Etico, nominato dall'Assemblea provinciale ordinaria su proposta del Consiglio della Federazione, che risulta costituito e che dura in carica secondo le indicazioni contenute nello Statuto della Federazione. Nel caso in cui la verifica si concluda con il riconoscimento di un'effettiva inosservanza del presente Codice, il Comitato Etico segnala il fatto agli organi preposti alla designazione e alla nomina della persona valutata.
4. Al fine della tenuta di un unico archivio delle violazioni del presente Codice, i Comandanti inviano al Comitato Etico le segnalazioni ricevute e le relative decisioni.